

## I procedimenti di separazione e divorzio: uno sguardo d'insieme

Premessa. – Il procedimento di separazione consensuale. – Il procedimento di separazione non consensuale o giudiziale. – L'udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore ex art. 709-bis e la fase decisoria. – Il procedimento di divorzio. – La nuova negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. – La possibilità di procedere a separazione e divorzio avanti all'ufficiale dello stato civile e senza l'assistenza di difensori.

A completamento del nostro breve *excursus* sui procedimenti speciali a cognizione piena (iniziato con il nuovo rito sommario di cognizione e proseguito con il rito del lavoro), qualche parola va spesa sui procedimenti di separazione personale e divorzio (purtroppo assai frequenti nella prassi). Questi procedimenti non sono oggetto della delega per la riduzione e semplificazione dei procedimenti di cui all'art. 54, legge n. 69/2009, che – come abbiamo visto (v. parte introduttiva) e meglio vedremo (cap. 11, sez. VI) – non tocca, tra gli altri già segnalati, i procedimenti speciali previsti dal c.p.c.

**Premessa**

Della separazione personale dei coniugi tratta il libro IV, titolo II, capo I (artt. 706-711, alla cui lettura si rimanda), il quale prevede due distinti procedimenti, a seconda che la separazione sia consensuale o meno. Entrambi questi procedimenti sono a cognizione collegiale (art. 50-bis, v. poi l'art. 706, co. 1 e 2 per l'individuazione del giudice territorialmente competente: normalmente il giudice del luogo di ultima convivenza dei coniugi); ed è sempre previsto un primo intervento (con finalità di conciliazione) del presidente del tribunale.

Nel primo caso, ossia quando ex art. 158 c.c. i coniugi hanno già trovato un accordo circa la loro separazione, ma hanno interesse a che essa produca gli effetti giuridici suoi propri (quelli dell'art. 156 c.c., e – tra gli altri – quello di far decorrere il termine triennale per ottenere poi la sentenza di divorzio; termine oggi ridotto a 6 o 12 mesi dalla legge n. 55/2015), l'ordinamento mette loro a disposizione un procedimento assai celere e semplificato (art. 711) al fine di ottenere *l'omologazione dell'accordo di separa-*

**Il procedimento di separazione consensuale**

zione. Il procedimento si instaura con ricorso di entrambi i coniugi (ma v. il co. 2 per il caso in cui venga presentato da uno solo), a valle del quale il presidente del tribunale fisserà un'udienza (*ex art. 708*) per la loro comparizione personale e l'esperimento del tentativo di conciliazione. Se – com'è altamente probabile – la conciliazione non riesce, nel processo verbale (*i.e.*: nel verbale d'udienza) verrà dato atto del consenso dei coniugi non solo alla separazione ma anche in relazione alle condizioni dell'accordo raggiunto (che riguarderà – ove ve ne fossero – anche i figli non maggiorenni o comunque ancora a carico). E proprio quest'accordo verrà poi omologato dal Collegio, una volta verificato che esso non si ponga in contrasto con gli interessi dei figli. Il procedimento di omologazione si svolge in camera di consiglio e si conclude con decreto che conferirà appunto efficacia all'accordo raggiunto dai coniugi in fase stragiudiziale. Contro questo decreto è esperibile il reclamo alla Corte di appello (art. 739).

Il procedimento di separazione non consensuale o giudiziale

Più complesso è il procedimento di separazione se a monte non sussiste un accordo dei coniugi al riguardo. La domanda di separazione si propone anche qui con ricorso (che dovrà contenere l'indicazione dell'esistenza di eventuali figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio; art. 706, co. 4), che verrà però presentato non congiuntamente, ma dal solo coniuge interessato ad ottenere la separazione. Il presidente del tribunale, letto il ricorso, fisserà la data dell'*udienza per la comparizione personale dei coniugi ed il tentativo di conciliazione* (il quale, spesso, non è davvero pregnante ed utile come nelle intenzioni del legislatore, risolvendosi in una mera formalità). Il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza verranno notificati all'altro coniuge, che, se lo vorrà, potrà redigere una memoria difensiva (corredata di relativi documenti). Se all'udienza all'uopo fissata non sia raggiunta la conciliazione il presidente del tribunale, con ordinanza, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza per la comparizione e la trattazione davanti a questo (si ricordi però che la causa verrà sì istruita dal g.i., ma poi decisa dal collegio).

Sempre con ordinanza (*ex art. 708, co. 3*) il presidente potrà adottare i *provvedimenti temporanei ed urgenti* che ritiene opportuni (che potranno riguardare sia i figli – e così si tratterà quasi sempre del loro affidamento – sia i rapporti patrimoniali tra coniugi: ad esempio potrà essere disposto a carico di uno dei due il pagamento – in via temporanea, ossia fino a che il collegio non decida al riguardo – di un assegno di mantenimento a favore dell'altro). Quest'ordinanza costituisce titolo esecutivo, e sopravvive all'eventuale estinzione del procedimento, ma potrà essere sempre revocata o modificata dal giudice istruttore (e verrà chiaramente sostituita dalla decisione del collegio).

L'*ordinanza presidenziale di fissazione dell'udienza innanzi al g.i.* conterrà anche la concessione del termine per il deposito di una memoria “avente il contenuto di cui all'art. 163, co. 3, nn. 2), 3), 4), 5) e 6)”. Come si ricorderà l'art. 163 disciplina il contenuto dell'atto di citazione: questa memoria, dunque, do-

vrà contenere tutti gli elementi attinenti alla c.d. *editio actionis* (v. cap. 1). Ulteriore termine sarà concesso al convenuto per la costituzione in giudizio *ex artt.* 166 e 167 (ossia proprio nelle forme già studiate: v. cap. 1, par. 2). La ragione della complessità di questi atti è chiara: le parti devono poter dimostrare la fondatezza delle loro pretese, quelle sull'affidamento dei figli e quelle inerenti alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi a separazione pronunciata. L'ordinanza andrà poi notificata al p.m. (l'ipotesi di separazione giudiziale rientra infatti nel novero delle cause nelle quali il suo intervento è obbligatorio: art. 70, co. 1, n. 2; v. sez. IV, cap. 2).

La trattazione della causa da parte del giudice istruttore si svolge secondo le modalità già esaminate: udienza di trattazione *ex art.* 183; tre blocchi di memorie *post* udienza; ordinanza istruttoria (cui seguirà l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi), oppure direttamente fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, cui seguirà la rimessione della causa al collegio per la decisione. Tutto questo si desume dal richiamo che l'art. 709-bis fa agli artt. 180, 183 e 184. Una peculiarità concerne però la fase decisoria: è previsto infatti un *dovere* per il collegio *di pronunciare una sentenza non definitiva* (circa la separazione) se il procedimento debba proseguire sulla richiesta di addebito o di affidamento dei figli. L'intento è chiaro: giungere il più in fretta possibile alla separazione richiesta, come è ben evidenziato altresì dalla esclusione della possibilità di fare riserva e differire così l'impugnazione di questa sentenza non definitiva. La sentenza è qui non definitiva nel senso che non chiude l'intero procedimento, ma essa statuisce la separazione dei coniugi, sulla quale non si dovrà più discutere nel prosieguo, se non, appunto, in fase di gravame. La sentenza sarà invece definitiva se non debbano essere risolte questioni relative all'affidamento dei figli o all'addebito della separazione (il che sta a dire l'individuazione delle "colpe" al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali tra i coniugi).

Per ciò che concerne la possibilità per le parti di chiedere una *modifica del provvedimento relativo alla separazione* (e si tratterà, per la maggior parte, di richieste attinenti alle statuizioni patrimoniali), v. art. 710.

L'udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore *ex art. 709-bis* e la fase decisoria

La disciplina del procedimento di divorzio (v. artt. 4 e 5, legge n. 898/1970) è quasi perfettamente sovrapponibile a quella, già vista, relativa alla separazione (non consensuale) dei coniugi, alla cui descrizione possiamo dunque rinviare.

Il procedimento di divorzio

Si tenga peraltro presente che la Consulta è intervenuta riguardo alla previsione sull'individuazione del giudice territorialmente competente, che ad oggi risulta essere quello "ordinario" della residenza o domicilio del convenuto (mentre originariamente l'art. 4, legge n. 898/1970 rinviava a quanto previsto dall'art. 706; l'intervento della Corte costituzionale si spiega se si pensa al fatto che i coniugi potrebbero non convivere più da molto e che uno dei due, o entrambi, potrebbero essersi stabiliti molto lontano dall'ultimo luogo di convivenza congiunta).

Anche il divorzio può però essere “consensuale”: l’art. 4, legge n. 898/1970 prevede infatti la possibilità di una richiesta congiunta. In tal caso il procedimento è assai semplificato (ma diverso da quello di omologazione dell’accordo di separazione): le parti possono infatti adire direttamente il tribunale in camera di consiglio affinché pronunci sentenza di divorzio (evitando, dunque, di coinvolgere il presidente del tribunale). *Il collegio deciderà con sentenza* (non dunque con un decreto, come nel caso dell’omologazione della separazione consensuale dei coniugi), dopo aver sentito i coniugi e controllato che le condizioni indicate dalle parti nell’accordo non ledano l’interesse dei figli.

Le novità della legge  
n. 162/2014: separa-  
zione e divorzio senza  
avvocati

Sulla disciplina della separazione e del divorzio ha inciso il d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014. L’art. 12 del d.l. riconosce ai coniugi la possibilità di procedere a separazione e pure a divorzio (in entrambi i casi solo se non vi sono figli minori, o anche maggiorenni ma non autosufficienti), così come alla modifica delle relative condizioni, avanti (non al Tribunale ma) all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro (o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio). In questo caso non è necessaria l’assistenza dei difensori. Oppure con la sola assistenza dei difensori, attraverso la procedura di negoziazione assistita (v. sez. VI, cap. 1), nella variante prevista dall’art. 6 del d.l., appunto proprio «per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle altre condizioni di separazione o di divorzio».

... oppure attraverso  
una negoziazione  
assistita

In questo caso, la procedura è attivabile anche in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti o incapaci, ma l’accordo va allora trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che deve autorizzarlo se lo ritiene conforme all’interesse dei figli; oppure – nel caso contrario – trasmetterlo al Presidente del Tribunale, che provvederà alla convocazione senza ritardo delle parti. Anche in assenza di figli, l’accordo andrà comunque trasmesso dagli avvocati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che comunicherà agli avvocati il nulla osta, salvo che rilevi irregolarità nell’accordo.

Un certo *gap* di tutela qui si farà sentire; in questo contesto, però (più che in altri: v. appunto sez. VI, cap. 1) l’idea della degiurisdizionalizzazione pare poter bene funzionare.

Va infine segnalato – benché si tratti di una possibile modifica ancora assai incerta – che lo schema di disegno di legge delega per la efficienza del processo civile (reso disponibile tra la fine dell’agosto e l’inizio del settembre 2014), prevede – tra l’altro – la delega al governo per l’adozione (entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge delega) di un decreto legislativo che introduca un nuovo tribunale della famiglia e della persona (c.d. sezioni specializzate per la famiglia e la persona, da istituirsi presso tutte le sedi di tribunale). A queste nuove sezioni specializzate, oltre alla competenza per le contro-

versie attualmente devolute al tribunale per i minorenni, saranno riservate tutte le controversie in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia (compresi separazione e divorzio) e di minori attualmente di competenza del tribunale ordinario, nonché le controversie di competenza del giudice tutelare in materia di minori ed incapaci. I procedimenti di adozione ed altri ancora, invece, saranno devoluti alle sezioni specializzate aventi sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello.

**Per la bibliografia si veda l'appendice informatica.**



## **Altre novità della legge n. 69/2009: l'abrogazione del rito societario e la c.d. riduzione e semplificazione dei riti. Il c.d. "Tribunale delle imprese"**

1. *Brevi cenni sul rito societario (in articolo mortis)*. – Premessa. – Caratteri salienti del rito societario – 2. Il c.d. "Tribunale delle imprese". – 3. *La riduzione e semplificazione dei riti*. – Il d.lgs. n. 150/2011. – Contenuto e limiti della legge delega. – La struttura del d.lgs. n. 150/2011. – Il capo I (artt. 1-5). – Il capo II: i procedimenti ricondotti al rito laboristico. – Il procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione: art. 6 ... – ... e quello di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada: art. 7. – Il capo III: i procedimenti assoggettati al rito sommario. – I singoli procedimenti ricondotti al rito sommario. – Il procedimento sulle controversie di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato. – Le controversie di cui agli artt. 16-21. – Le controversie in materia elettorale: artt. 22-24. – Le controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche. – L'impugnazione di provvedimenti disciplinari e delibere di organi disciplinari. – Le controversie di cui agli artt. 28-30. – Il capo IV: la residuale riconduzione al rito ordinario. – Le disposizioni finali e transitorie (capo V).

### **1. *Brevi cenni sul rito societario (in articolo mortis)***

Non molte parole richiede in questo contesto il rito societario (introdotto e disciplinato dal d.lgs. n. 5/2003 per le controversie elencate all'art. 1). La riforma del 2009 ne ha infatti sancito l'abrogazione, come da molto tempo, si potrebbe dire fin dalla sua nascita, molti operatori del diritto, e tra questi anche chi scrive, hanno auspicato. Proprio per questo allo svolgimento del I grado di giudizio ove retto dal rito societario dedicheremo solo brevi cenni (qualcosa in più si dirà invece per l'appello – v. *infra* sez. VII, cap. 2 – posto che il rito societario continuerà comunque ad applicarsi ai processi pendenti – e retti da tale rito – alla data di entrata in vigore della riforma, ossia il 4 luglio 2009, sicché molti saranno gli appelli ancora soggetti alla scarna disciplina del d.lgs. n. 5/2003: nel luogo citato si concluderà che – salvo qualche previ-

**Premessa**

sione peculiare di cui si dirà – l'art. 359 c.p.c. non impone grandi variazioni rispetto al rito dell'appello ordinario).

**Caratteri salienti  
del rito societario**

Il rito societario si caratterizzava per ciò: la fase di trattazione della causa era prodromica ed antecedente all'intervento del giudice poi chiamato a decidere. Tale fase si svolgeva esclusivamente tra attore e convenuto (nell'ipotesi più semplice, e dunque senza litisconsorti o terzi intervenienti), e si caratterizzava per un continuo scambio di atti difensivi tra le parti (oltre agli atti introduttivi erano possibili fino a 5 memorie complessive e un'ulteriore replica per parte; si trattava dunque di un numero già "discreto", destinato ad incrementarsi di molto nel caso di intervento in causa di terzi). Di tali atti – e prima ancora della stessa nascita della controversia – il giudice non sapeva nulla (e poteva anche non venirne mai a conoscenza, nel caso in cui nessuna delle parti avesse provveduto ad investirlo della cognizione della causa, con la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza, di cui si dirà).

Il potenziale continuo scambio di atti poteva però essere (quasi) in qualsiasi momento interrotto ad opera di una delle parti a mezzo di una istanza di fissazione dell'udienza da proporsi al tribunale competente, con la quale si radicava la controversia avanti al giudice in concreto destinato a decidere la causa (intendendolo così della sua cognizione). Con la proposizione dell'istanza, inoltre, le difese delle parti (domande, eccezioni, istanze istruttorie) venivano cristallizzate, e non potevano più essere modificate. Proprio per questo nella prassi quasi mai l'istanza di fissazione veniva proposta prima di aver "consumato" tutte le possibilità di replica che il legislatore metteva a disposizione.

Una volta proposta l'istanza (che andava poi notificata alla controparte), attore e convenuto avevano 10 giorni dalla sua notifica per costituirsi in giudizio. Per l'ipotesi di mancata costituzione l'art. 13, d.lgs. n. 5/2003 dettava regole assai peculiari. Si è detto che nel rito ordinario la contumacia del convenuto non può essere valutata in suo danno (non esime dunque l'attore dal dare prova dei fatti costitutivi del diritto azionato). Al contrario, nel rito societario, la contumacia del convenuto aveva – nell'intento originario del legislatore – un valore decisamente più pregnante: quello di c.d. *ficta confessio*. Se il convenuto non si costituiva, i fatti allegati dall'attore dovevano essere considerati dal giudice come non contestati art. 13, co. 2 (v. *retro* sugli effetti della non contestazione, cap. 6). Questa disposizione sanzionava allora in modo evidente (ed ingiustificato) la contumacia del convenuto, con una disciplina molto diversa rispetto a quella dettata per la contumacia nel rito ordinario ed in quello del lavoro. Ben si comprende che la Consulta ne abbia allora dichiarato l'incostituzionalità (sent. n. 340/2007).

Per effetto della presentazione dell'istanza – come si ha già avuto modo di osservare in altra occasione, pronosticando fin dal 2003 il fallimento di questo pericoloso rito – da una atmosfera ottocentesca e ariosa, il processo, subitaneamente e quasi "ora per allora", si tramutava in una sorta di processo del lavoro, preclusivamente ancor più esasperato, in cui *quod infectum factum fieri nequit* e tutto o quasi diviene precluso. Nulla



poteva più essere modificato, e la causa procedeva (non molto spedita, invero), verso la decisione collegiale.

L'istanza di fissazione dell'udienza segnava anche il momento in cui il giudice veniva effettivamente coinvolto nel giudizio. Il Presidente del tribunale, infatti, designava il giudice relatore, che doveva redigere il decreto di fissazione dell'udienza. Il contenuto di tale decreto non era, in concreto, così articolato e complesso come ci si poteva – o doveva – aspettare leggendo l'art. 12 (dal quale traspariva l'intenzione del legislatore di renderlo un preludio alla sentenza che doveva poi essere emanata dal collegio). Del pari anche l'udienza di discussione si rivelava, in concreto, ben diversa da come era stata pensata dal legislatore del rito societario (art. 16). L'intento del legislatore era evidentemente quello di prevedere un'udienza dibattimentale complessa, in cui l'*hearing* dibattimentale potesse trovare luogo a seguito di una distesa successione dei *pleadings* svolgentesi tra le parti, pensata come adeguata preparazione. In realtà l'udienza di discussione non si discostava di molto da quelle previste nel rito ordinario: la fase dibattimentale, anche nel rito societario, si esauriva in una oralità ridotta a poche battute, e si svolgeva davanti ad un Collegio non sempre adeguatamente informato (né sempre composto da magistrati specializzati in materia societaria), e certo non incline a partecipare ad un vero serrato dibattito. La decisione (in ossequio al progetto del legislatore di prevedere una udienza di discussione "effettiva") era emessa a seguito della trattazione orale della causa (art. 16, co. 5, d.lgs. n. 5/2003, che rinvia all'art. 281-*sexies* c.p.c.); nel caso di controversia particolarmente complessa era però possibile per il Collegio disporre con ordinanza che la sentenza fosse depositata nei 30 giorni successivi alla discussione orale.

Questi dunque in breve i tratti caratterizzanti il rito societario, e determinanti, in concreto, il suo "fallimento" sul campo. Certo con questo non si vuole dire che le colpe siano tutte da attribuire al solo rito societario. Basti pensare alla carenza di magistrati specializzati, oppure al concreto utilizzo che ne facevano i difensori: senza sfruttare la possibilità di una celere risoluzione delle controversie, oppure tentando di forzare regole processuali dettate per tutt'altri fini e così vincere in rito (soprattutto grazie alla improvvisa e fulminea presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza). Certo però le colpe maggiori derivano proprio dalla previsione di un rito in concreto di difficile attuazione pratica (come dimostra la sua abrogazione, a pochi anni dalla sua entrata in vigore), specie poi nel processo con pluralità di parti. È con pochi rimpianti che esso scomparirà dalla pratica, riducendo così anche la eccessiva varietà di riti tante volte lamentata.

## 2. Il c.d. "Tribunale delle imprese"

La legge n. 27/2012 (di conversione, con modifiche, del d.l. n. 1/2010) ha istituito il c.d. "Tribunale delle imprese", o – meglio – sulle "sezioni specializzate in materia di impresa", delle quali qualcosa si è già detto nella Parte introduttiva, e trattando della competenza (sez. III, cap. 3). Vediamo un po' più da vicino di che cosa si tratta.

Il c.d. "Tribunale delle imprese"

Se ne parla ora perché alle sezioni specializzate in materia di imprese (disciplinate dal d.lgs. n. 168/2003, come modificato dalla legge n. 27/2012) è devoluta la cognizione (anche) delle cause che prima erano assoggettate all'abrogato rito societario (si confrontino gli artt. 1, d.lgs. n. 5/2003, e 3, co. 2, d.lgs. n. 168/2003, come modificato).

**La competenza per materia** ■ In particolare, a queste sezioni specializzate (che si sostituiscono, con una competenza per materia più ampia, però, alle sezioni specializzate per la proprietà industriale) è attribuita la competenza per materia – tra l'altro e oltre alle materie già devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale, ora rinominate, appunto, sezioni specializzate in materia di impresa (ma v., per l'elencazione analitica, l'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 168/2003, nonché il cap. 3, sez. III) –: sulle controversie e procedimenti relativi a rapporti societari (compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati); sulle opposizioni alla delibera dell'assemblea di riduzione del capitale sociale delle spa e delle srl (artt. 2445, co. 3 e 2482, co. 2, c.c.); sulle opposizioni all'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di destinazione di un patrimonio della società ad uno specifico affare (art. 2447-*quater*, co. 2, c.c.); sulle opposizioni alla revoca dello stato di liquidazione della società (art. 2487-*ter*, co. 2, c.c.); sulle opposizioni alle fusioni di società da parte dei creditori e dei possessori di obbligazioni delle società partecipanti (artt. 2503 e 2503-*bis*, c.c.); sulle opposizioni alla scissione delle società (art. 2506-*ter* c.c.); in materia di patti parasociali (anche quelli non regolati dall'art. 2341-*bis* c.c.). Per la competenza per territorio si v. l'art. 4, d.lgs. n. 168/2003, che rinvia ai criteri generali per la ripartizione territoriale delle liti.

Si rammenti poi che la devoluzione di una lite alla sezione specializzata o al tribunale presso il quale questa è istituita determina una questione di competenza, che sarà dunque soggetta alle regole di rilievo ed eccezione (e così pure di sanatoria) che si sono a suo tempo studiate.

**Il procedimento** ■ Le sezioni specializzate in materia di impresa giudicheranno sempre in composizione collegiale (secondo quanto disposto, in via generale per tutte le sezioni specializzate, dall'art. 50-*bis*), e saranno così composte da tre magistrati "scelti tra i magistrati [N.d.R.: di istanza presso il tribunale o la Corte d'appello ove sono istituite tali sezioni: v. oltre] dotati di specifiche competenze" (art. 2, d.lgs. n. 168/2003). Ad eccezione di queste particolarità, il giudizio si svolgerà con il rito ordinario, e dunque secondo le regole già studiate (v. capp. 1-3). Il legislatore del 2012, infatti, ha optato per la previsione di sezioni specializzate, e non riti "speciali" (com'era invece quello societario).

Le disposizioni analizzate sono entrate in vigore – e dunque le sezioni specializzate in materia di impresa sono divenute operative – il 22 settembre 2012 (si v. l'art. 2, co. 6, d.l. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012). Ancora non è possibile fare primi approfonditi bilanci sulla utilità del c.d. "Tribunale delle imprese". Certo la scelta di istituire sezioni specializzate per le liti in materia di impresa e societaria – piuttosto che prevedere un rito apposito (assai poco promettente e rivelatosi, come si è visto, non certo utile) – è sicuramente da condividere. Tuttavia anche in questo caso la soluzione appare un poco "monca". In particolare l'art. 2 del d.lgs. n. 168/2003 (come modificato) nulla dice di specifico in ordine ai criteri di selezione dei componenti la sezione, alla loro formazione ed al loro aggiornamento, limitandosi ad affermare che i componenti andranno scelti "tra i magistrati dotati di specifiche competenze", con formula assai generica che dunque non offre la certezza che queste nuove sezioni siano davvero composte da magistrati (adeguatamente formati e così) dotati delle competenze necessarie per poter affrontare le particolari materie devolute alla loro cognizione.

■ Prime considerazioni

Ben diverso e più pregnante era invece quanto si prevedeva nel c.d. "Progetto Mironi" del 2001 (sfociato poi nel d.d.l. C. 7123/XIII, ma mai divenuto legge, per ciò che qui rileva), con l'istituzione di sezioni specializzate nelle liti societarie. Ebbene, il d.d.l. proponeva di delegare al Governo l'emanazione di nuove norme dirette ad assicurare la rapida definizione dei procedimenti nella materia societaria, imponendo al Governo di "prevedere criteri direttivi di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni specializzate, tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle sezioni; e prevedere altresì adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali" (art. 11, lett. e), d.d.l.).

Oltre a ciò non si prevedono – come invece accade nell'esperienza comparatistica – apporti "esterni" alla sezione, ossia di tecnici esperti in materia, che possano coadiuvare i magistrati ove le questioni loro sottoposte richiedano competenze assai specifiche e tecniche. Non resta dunque che attendere ancora qualche tempo di "rodaggio" di queste nuove sezioni specializzate, ed i risultati che in concreto daranno.

Tra la fine di agosto e l'inizio di settembre 2014, è stato reso noto uno schema per un possibile disegno di legge delega per l'efficienza del processo civile, con il quale si vorrebbe delegare al governo l'emanazione (entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge delega) di decreti legislativi recanti diverse modifiche al codice di procedura civile (v. Parte introduttiva, n. 4). Tra le varie previsioni di questo schema di disegno di legge delega, vi è pure – all'art. 1, co. 1 – l'ampliamento delle competenze del c.d. tribunale delle imprese (cui si accompagna l'ennesima modifica della denominazione delle sezioni specializzate: da se-

■ Lo schema di disegno di legge delega relativo (anche) alle sezioni specializzate in materia di impresa

zioni specializzate in materia di impresa, a sezioni specializzate per l'impresa e il mercato), che sarà – tra l'altro – chiamato a decidere pure le *class actions* (oltre che le controversie in materia di concorrenza sleale, anche ove non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale; le controversie in materia di pubblicità ingannevole; quelle relative ad accordi di collaborazione nella produzione e scambio di beni o servizi relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo; e quelle in materia di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario). Si tratta di una possibile novità che merita di essere segnalata, pur se ad oggi siamo assai lontani dalla sua effettiva introduzione.

**Per la bibliografia si veda l'appendice informatica.**

## Il giudizio innanzi al giudice di pace (brevi cenni)

Premessa. – L'introduzione della causa. – La trattazione della causa e la fase decisoria. – La conciliazione in sede non contenziosa.

Nello studiare le norme disciplinanti l'individuazione del giudice competente (v. sez. III, cap. 3), si è visto che la competenza per materia e quella per valore risultano suddivise tra due distinti organi giudicanti: il tribunale (in composizione monocratica o collegiale) ed il giudice di pace. Gli artt. 311-322 dettano appunto un'apposita disciplina (assai sommaria e che, invero, non si discosta di molto da quella finora studiata) per il caso in cui il procedimento di primo grado debba svolgersi innanzi al giudice di pace.

**Premessa**

Il titolo II del libro II del codice di procedura civile (dedicato, appunto, al procedimento davanti al giudice di pace) si apre con una norma di rinvio. Dispone infatti l'**art. 311** che "il procedimento innanzi al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato dal presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili". Conviene allora dare conto delle principali divergenze del procedimento ove questo si svolga innanzi al giudice di pace, rinviando, per il resto, a quanto già esaminato trattando dello svolgimento del processo innanzi al tribunale.

La domanda innanzi al giudice onorario (come avviene innanzi a quello ordinario) si propone con citazione a comparire ad udienza fissa (**art. 315**). Peculiare è però la possibilità concessa all'attore dall'**art. 315, co. 2**: questi potrà formulare la sua domanda anche verbalmente innanzi al giudice di pace, che ne farà redigere verbale. Il verbale così redatto dovrà poi essere notificato dall'attore al convenuto unitamente alla citazione ad udienza fissa.

**L'introduzione della causa**

*Il contenuto dell'atto di citazione* – disciplinato dall'**art. 318** – risulta semplificato rispetto a quanto previsto dall'**art. 163**. In particolare non sarà necessario avvertire il convenuto delle conseguenze della sua costituzione tardiva (egli, in-

fatti, come si vedrà, non incorrerà in alcuna decadenza pur ove si costituisca direttamente in udienza) e l'eventuale omissione in ordine ai fatti costitutivi del diritto vantato determinerà la nullità della citazione solo se essa comporti in concreto l'effettiva impossibilità di individuare il diritto azionato.

Ulteriore deroga alla disciplina generale riguarda la rappresentanza volontaria delle parti: attore e convenuto potranno infatti farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, pur se questa non sia parimenti investita del potere di rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto oggetto della controversia (in deroga, dunque, al principio generale sancito dall'art. 77, v. sez. III, cap. 1).

Infine particolari sono le modalità di costituzione delle parti, **art. 319**; entrambe potranno costituirsi in giudizio perfino all'udienza, senza però avere timore di incorrere in alcuna conseguenza pregiudizievole (non si applicano, infatti, le disposizioni degli artt. 165-167 e 171, co. 2). Si tenga poi presente che nessuna norma impone al convenuto la redazione per iscritto della sua comparsa di costituzione e risposta.

La trattazione della  
causa e la fase  
decisoria

Ben poco viene detto dal legislatore in merito alla fase di trattazione innanzi al giudice onorario, cui è dedicato il solo **art. 320**. La ragione è chiara: il giudizio innanzi al giudice di pace doveva – nell'intento del legislatore – rappresentare un modello di processo di molto più semplificato (e meno proceduralizzato) rispetto a quello innanzi al giudice ordinario (sulla scorta di quanto in passato previsto per il giudizio innanzi al pretore). La volontà di concentrazione dei tempi processuali e semplificazione degli adempimenti è evidente: l'udienza di trattazione è tendenzialmente una sola (art. 320, co. 3), ed in questa le parti sono invitate a precisare i fatti posti a fondamento delle loro domande, difese ed eccezioni e a proporre istanze istruttorie o produrre i documenti ritenuti utili. Una volta terminata la discussione (e salva la possibilità di fissare una sola ulteriore udienza sempre dedicata alla trattazione della causa, si v. il co. 4 dell'art. 320) due sono i possibili esiti dell'udienza: il giudice di pace potrà emanare i provvedimenti istruttori necessari (e così, ad esempio, fissare un'udienza apposita per l'assunzione dei mezzi di prova richiesti ed ammessi), oppure potrà invitare direttamente le parti a precisare le loro conclusioni (ove non vi siano mezzi di prova da assumere – come nel caso in cui vi siano solo prove documentali – oppure se il giudice stimi la causa già matura per la decisione, e così superflua l'eventuale attività istruttoria).

*Ex art. 321* non è dunque necessaria la fissazione di un'apposita udienza di p.c., anche se nulla vieta nel concreto che ciò accada. Seguirà poi (sempre nella stessa udienza, possibilmente) la discussione orale della controversia (non vi sarà dunque lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non ne facciano richiesta e il giudice lo ritenga opportuno). La sentenza verrà poi depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione (art. 321, co. 2, che implicitamente esclude dunque l'applicabilità dell'art. 281-sexies e così la possibilità per il giudice di pace di pronunciare immediatamente sentenza mediante lettura del dispositivo al termine della discussione).

L'art. 322 prevede l'istituto (invero scarsamente utilizzato nella prassi) della conciliazione in sede non contenziosa. Il giudice di pace, infatti, potrebbe essere adito dalle parti anche al solo fine di esperire un tentativo di conciliazione della controversia insorta tra le stesse, senza dunque che a tale tentativo – ove non dovesse andare a buon fine – segua la decisione della controversia ad opera del giudice onorario. Per tale motivo il giudice di pace potrebbe essere chiamato a conciliare anche una controversia esorbitante dalla sua competenza per materia e per valore (e dunque una controversia che, se portata in sede contenziosa, rientrerebbe nella competenza del tribunale). Restano invece ferme le regole generali per la determinazione della competenza per territorio.

La conciliazione in sede non contenziosa

L'intervento del giudice di pace è richiesto con istanza (che potrà essere contenuta in un ricorso o esposta anche verbalmente), mentre sarà poi il giudice, in questo caso, a fissare la data e l'ora per la comparizione delle parti.

Nel caso le parti raggiungano un accordo il verbale di conciliazione che verrà redatto avrà efficacia di titolo esecutivo, ma solo se la controversia rientri nella competenza per materia e valore del giudice di pace; in caso contrario la sua efficacia sarà comunque quella di scrittura privata riconosciuta in giudizio. Peraltro dopo la riscrittura dell'art. 474 (v. sez. II, cap. 6) – che oggi riconosce natura di titolo esecutivo anche alle scritture private autenticate (relativamente, però, alle sole obbligazioni di somme di denaro in esse contenute) – sorge il dubbio se la cennata limitazione dell'efficacia esecutiva al solo verbale reso in controversie rientranti nella competenza del giudice di pace regga ancora.

Altre peculiarità del giudizio innanzi al giudice di pace che meritano qui menzione sono: la decisione secondo equità necessaria (anziché secondo diritto) nei casi previsti dall'art. 113, co. 2, ossia nelle cause di valore inferiore ai 1.100 euro, salvo che si verta in ipotesi di contratti conclusi con moduli o formulari *ex* art. 1342 c.c. (sul regime impugnatorio di queste sentenze, e così sulla loro limitata appellabilità *ex* art. 339, co. 3, v. *amplius* sez. VII, cap. 2); l'incompetenza del giudice di pace alla pronuncia di provvedimenti cautelari (ad eccezione dell'ipotesi di assunzione di testimoni in istruzione preventiva, di cui all'art. 692 c.p.c.); la possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente se il valore della causa non eccede i 1.100 euro (art. 82, co. 1, come modificato dal d.l. n. 212/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 10/2012) o se comunque a ciò autorizzate dal giudice (art. 82, co. 2).

**Per la bibliografia si veda l'appendice informatica.**